



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

F

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: TAR TOSCANA sez. I nrg 598/11 - Soc. GRANCHI srl c/Comune di Pisa.
Liquidazione spese di giudizio, ex sentenza n. 1049/12, a favore dell'avv. Fabrizio Cossu.
Importo complessivo euro **5.389,05=**

Soggetto creditore:

Denominazione: COSSU FABRIZIO
C.F. CSS FRZ 68D02 F839 A - P.I. 0538212120482
Residenza / Sede legale: Via XX Settembre n. 78 Città 50129 FIRENZE

Importo complessivo del debito € 5.389,050 di cui:

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| € | 2.000,00= | spese di giudizio (½ ex sentenza n. 1049/12) |
| € | 368,00= | spese imponibili |
| € | 296,00= | spese gen.li (12,50%) |
| € | 106,56= | per CAP 4% |
| € | 581,82= | per IVA 21% |
| € | 36,67= | spese esenti |
| € | 2.000,00= | contributo unificato |
| Totale complessivo € | | 5.389,05= |

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

Sentenza n. 1049/12 pronunciata dal Tar Toscana sez. I sul ricorso n. 595/11 promosso dalla Soc. Granchi srl.

Con il ricorso sopra citato, la soc. ricorrente conveniva in giudizio, avanti al Tar Toscana, il Comune di Pisa per l'annullamento dei provvedimenti inerenti la non ammissione all'elenco degli operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento dei lavori rientranti nella categoria OG3 e la contestuale segnalazione all'autorità giudiziaria e all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

- con sentenza n. 1049/12 il Tar Toscana ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 2.000= oltre IVA e CAP ed accessori di legge;

Il legale di parte vincitrice, con prenotula del 18/07/2012 ha comunicato l'importo complessivo da liquidare pari ad euro 5.389,05=.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvergono i seguenti profili di responsabilità: _____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente: _____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

Sentenza n. 1049/12

Progetto di notula

Relazione dell'Avvocatura Civica

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 19/07/2012

LA DIRIGENTE
Avv. Susanna Caponi

(8A2011)

N. 01049/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2011, proposto dalla società Granchi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cossu, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via XX Settembre 78;

contro

Comune di Pisa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. 3789 del 31/01/2011 (pervenuta in data 08/02/2011) a firma del dirigente del Comune di Pisa, Avv. Stefania Cantisani, con cui viene comunicato alla GRANCHI srl la non ammissione all'elenco degli operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3, in ragione di asserite false dichiarazioni e la contestuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

forniture e servizi;

- di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, ancorché non conosciuti, ed in particolare:
- del provvedimento n. Dz-06/83 del 31/01/2011 adottato dal Dirigente del supporto giuridico e gare e avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3, così come indicato sul sito internet del Comune di Pisa;
- della nota prot. 7110 del 21/02/2011 a firma del dirigente del Comune di Pisa, Avv. Stefania Cantisani, con cui viene comunicato il rigetto dell'istanza di riesame e dell'informativa inviata ai sensi dell'art. 243 bis d.lgs. 163/06;

nonché

per la condanna del Comune di Pisa al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1) La società Granchi s.r.l. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con cui il Comune di Pisa ha, dapprima, disposto la non

ammissione della ricorrente nell'elenco degli operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3 (con contestuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per i provvedimenti di competenza); poi ha motivatamente respinto il preavviso di ricorso presentato dalla predetta società ex art. 243-bis del codice dei contratti pubblici.

Contro i provvedimenti impugnati la ricorrente - che ha proposto anche una domanda risarcitoria - ha formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune di Pisa, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.

La parte ricorrente ha depositato memoria e documenti in vista dell'udienza del 16 maggio 2012, in cui la causa è passata in decisione.

2) La mancata ammissione della società ricorrente nell'elenco di cui si tratta è stata motivata dall'Amministrazione con la circostanza che l'istante non era *"in possesso del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/06"*, essendo risultati a carico dei legali rappresentanti dell'impresa precedenti penali non dichiarati in occasione della partecipazione a precedenti procedure per l'affidamento di lavori da parte del medesimo Comune.

Il ricorso è fondato, laddove censura, con il primo motivo, l'insussistenza dei presupposti per fare applicazione dell'art. 38 comma 1 lett. h) del codice dei contratti pubblici che, nel testo vigente all'epoca dei fatti, disponeva:

"Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

.....

b) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio".

In effetti non risulta ed anzi va escluso, alla luce della documentazione acquisita al giudizio, che nel casellario informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici (art. 7 del D. lgs. n. 163/2006) figurassero annotazioni relative a false dichiarazioni rese dall'impresa interessata nell'anno antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di formazione dell'elenco di cui sopra.

Il caso in questione è analogo a quello già esaminato da questa Sezione nella sentenza breve 24 marzo 2011 n. 498, in cui si legge: *"la sussistenza della causa di esclusione prevista dalla disposizione citata presuppone una segnalazione delle circostanze ostative da parte di una stazione appaltante all'Autorità di vigilanza in relazione ad una specifica procedura concorsuale, nonché una verifica in proposito da parte della predetta Autorità in vista del successivo inserimento nel casellario informatico dell'oggetto della segnalazione; di tali passaggi non c'è traccia nella vicenda di cui si discute: l'insussistenza del requisito in questione è infatti stata affermata dal Comune di Pisa sulla base di elementi che sono stati apprezzati unicamente dalla predetta Amministrazione e che non hanno formato oggetto della specifica procedura a cui fa riferimento l'art.*

38 comma 1 lett. b) laddove parla di "false dichiarazioni ... risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio" ".

Le stesse considerazioni valgono nella vicenda oggetto del presente giudizio, caratterizzata dalla circostanza che il procedimento davanti all'Autorità di vigilanza è stato attivato solo con il provvedimento impugnato (e si è peraltro concluso in senso favorevole alla società ricorrente con l'archiviazione di cui al provvedimento n. 44/2012); il ricorso va dunque accolto nella parte impugnatoria, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Va invece respinta la domanda risarcitoria, che risulta formulata in termini del tutto generici, riferiti peraltro ad un'asserita perdita di *chances* che la presentazione, con il ricorso, di una domanda cautelare avrebbe potuto evitare.

3) In relazione all'esito del giudizio appare equo condannare il Comune di Pisa al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di causa (quantificate complessivamente in € 4.000,00) nei limiti del 50% e dunque nella misura complessiva di € 2.000,00 oltre agli accessori di legge, con compensazione per la restante parte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe limitatamente all'azione impugnatoria e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati; respinge la domanda risarcitoria.

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese del giudizio in favore della società ricorrente (quantificate in € 4.000,00) nei limiti del



COMUNE DI PISA

Direzione Avvocatura

~
Via della Scuola, 12
56127 PISA

Tel: 050 9711276

Fax: 050 3136004

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

PEC: comune.pisa.it@postacert.toscana.it

Pisa 09/07/2012

OGGETTO: TAR Toscana - Soc. Granchi S.r.l. c/ Comune di Pisa – Ricorso per l'annullamento della nota prot. n. 3789 del 31/01/2011, del provvedimento DZ-06/83 del 31/01/2011 della Dirigente della Direzione Supporto Giuridico e Gare, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi relativi alla procedura per la *"formazione del nuovo elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3"* – Sentenza favorevole alla ricorrente.

Relazione Debiti fuori bilancio

Con nota prot. 22370 del 27/05/2010 la Soc. Granchi S.r.l. presentava domanda di iscrizione per la formazione di elenco operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3.

Da una serie di verifiche effettuate dall'Ufficio Gare del Comune di Pisa sulle dichiarazioni rese dalla società, è emersa l'irregolarità della domanda, in quanto l'odierna ricorrente non era in possesso del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, co. 1, lett. h) del D.lgs. 163/2006.

Infatti, la Granchi S.r.l. era stata esclusa per aver reso false dichiarazioni nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso, nel corso di una procedura concorsuale indetta dall'Ente.

La Società, omettendo di dichiarare tutte le condanne a carico dei suoi rappresentanti legali, risultanti dal casellario giudiziale, aveva difatti partecipato alle procedure aperte per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di Via Lavagna, app. 23/09; di via Fagiana Nord, app. 22/09; di via Tevere e via Gabbia da via Bonanno e l'inizio

della rampa del sottopasso ferroviario, app. 15/09; nonché aveva partecipato alla formazione di un elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG6.

I disciplinari di gara, sopra citati, prevedevano che le società concorrenti, tra la documentazione a corredo dell'offerta, dovevano necessariamente presentare le dichiarazioni sostitutive, complete di tutti i dati inerenti le condanne risultanti dal casellario giudiziale, includendo, così come previsto dall'art. 38, co. 2 del D.lgs. 163/2006, anche quelle per le quali avevano beneficiato della non menzione.

Con ricorso notificato al Comune di Pisa il 10/03/2011, la Soc. Granchi S.r.l. ricorreva presso il T.A.R. Toscana per chiedere l'annullamento della nota prot. 3789 della Dirigente della Direzione Supporto Giuridico e Gare, con la quale veniva comunicato alla società la non ammissione all'elenco degli operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria "OG3", in ragione di asserite false dichiarazioni; veniva inoltre comunicata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi.

La società chiedeva, inoltre, l'annullamento del provvedimento DZ-06/83 del 31/01/2011 della Dirigente della Direzione Supporto Giuridico e Gare, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi relativi alla procedura per *"la formazione del nuovo elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3"*.

Secondo la società ricorrente, tali provvedimenti sarebbero stati illegittimi per tre motivi di diritto:

- 1) violazione dell'art. 38, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006;
- 2) violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* di cui al par. 7 dell'avviso di formazione dell'elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3; difetto di presupposti;
- 3) violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* in ordine alla dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, co. 1, lett. c) del

D.Lgs. 163/2006; difetto di presupposti, difetto di istruttoria, eccesso di potere.

Sulla medesima questione il TAR Toscana si era già espresso con sentenza 498/2011, emessa tra l'Impresa CEMES e il Comune di Pisa.

In essa il Tar Toscana accoglieva il ricorso della società ed annullava il provvedimento dirigenziale con il quale era disposta la non ammissione della stessa società all'iscrizione nell'elenco degli operatori economici perché ritenuto illegittimo.

Per questo motivo l'Avvocatura – in data 3.8.2011 – chiedeva nuovamente (la prima richiesta era telefonica) all'Ufficio Gare di annullare – prima che venisse fissata l'udienza di merito della causa - il provvedimento che non ammetteva la soc. Granchi nell'elenco degli operatori economici.

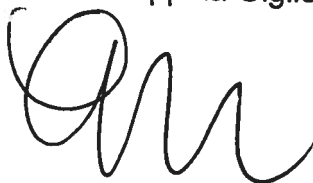
In attesa del provvedimento di annullamento, il Comune non si è costituito.

In data 27.2.2012, la Responsabile dell'Ufficio Gare rispondeva che l'elenco era scaduto in data 31 gennaio 2012, ritenendo, evidentemente, che l'annullamento di un atto ormai privo di effetti sarebbe risultato sostanzialmente inutile. Precisava, comunque, che non avrebbe potuto annullare un atto adottato da una dirigente al momento incaricata di altra direzione.

Il Comune non si è costituito in giudizio, considerato l'esito scontato della causa.

Le spese, poste a carico dell'Ente nella misura solamente della metà, hanno seguito la soccombenza.

Avv. Giuseppina Gigliotti



18/07/2012 11:33
3 Lug 2012 11:24

0554625269

STUDIO COSSU

0554625269

P. 1

STUDIO COSSU

AVVOCATI E COMMERCIALISTI
FIRENZE - NAPOLI

PROF. DOTT. GIOVANNI COSSU
AVV. FABRIZIO COSSU
DOTT. FRANCESCO COSSU

DOTT. DAN ELA COSSU
DOTT. FRANCESCO GRASSI
DOTT. RAFFAELE INFANTE
DOTT. MAGDA GRIFO

PARTNERS
AVV. STEFANO BRIZ - SENA
AVV. LEONIDA CALY S. - GROSSETO
AVV. RAFFAELINO COLARUSSO - LIVORNO
AVV. FIERFRANCESCO CUPIDO - NAPOLI
DOTT. LUCA VAIRANO - NAPOLI

Firenze, 17/07/2012

Comunicazione fax al n. 050 3136004

Spett.le
Comune di Pisa
Via degli Uffizi, 1
56125 Pisa

Alla cortese attenzione della dott.ssa Conti

Oggetto: Granchi srl / Comune di Pisa - Ricorso TAR Toscana RG 598/11 - spese legali in
ottemperanza al dispositivo di sentenza n. 968/12

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa, Vi indico qui di seguito quanto dovuto a titolo di spese
legali in ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana indicata in oggetto.

| | |
|------------------------------|----------|
| Diritti e Onorari liquidati | 2.000,00 |
| Disamina | 26,00 |
| Consultazioni con il cliente | 103,00 |
| Corrispondenza informativa | 103,00 |
| Richiesta copie sentenza | 32,00 |
| Ritiro copie sentenza | 26,00 |
| notifica sentenza | 26,00 |
| ritiro notifica | 26,00 |
| esame relata | 26,00 |
| Totale | 2.368,00 |
| Spese generali al 12,5% | 296,00 |
| Somma | 2.664,00 |
| Contributo integrativo 4% | 106,56 |
| Totale Imponibile | 2.770,56 |
| I.V.A. 21% | 581,82 |
| Totale complessivo | 3.352,38 |
| Spese esenti | 36,67 |
| Contributo unificato | 2.000,00 |
| IMPORTO DOVUTO | 5.389,05 |

18.7.2012
Do

STUDIO COSSU

Il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario presso Intesa San Paolo S.p.A. - Firenze,
Filiale n. 00650 - IBAN IT03 L030 6902 8001 0000 0014 198 - intestato a Avv. Fabrizio Cossu - Cod.
Fisc. CSSFRZ68D02F839A - P.IVA 05382120482.

Al sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72, la fattura sarà emessa al momento del pagamento.

Con osservanza

Avv. Fabrizio Cossu

